



PARTITO STORICO DEMOCRAZIA CRISTIANA

Racc. PEC a marco.damilano@cert.adg.roma.it
a pec.a.fraschilla@postacert.it
letterealdirettore@espressoedit.it

Spett.
Direttore dott. Marco Damilano
Espresso repubblica.it
Preg.mo Dott.
Antonio Frascilla

Egregio Direttore,

Con grande meraviglia, per la serietà della testata da Ella rappresentata, abbiamo avuto cognizione dell'articolo a firma del dott. Antonio Frascilla nel quale, sono riportati passi dell'intervista al Dott. Cuffaro, e nei quali il medesimo afferma di essere stato nominato commissario della DC siciliana dal sig. Renato Grassi che assieme al sig. Alberto Alessi e Giovanni Fontana (forse per refuso indicato nell'articolo come Luigi Fontana) detengono il simbolo della democrazia Cristiana. Lo stesso Cuffaro afferma di voler far ripartire dalla Sicilia la Dc e a tal fine avrebbe in essere una scuola di formazione politica per giovani. Evidentemente la testata da Lei rappresentata, in questo caso, ha fatto una grave mancanza, ossia non ha minimamente verificato le fonti di informazione prima di pubblicare l'articolo giornalistico creando nocumento alla vera Democrazia Cristiana da noi legittimamente rappresentata, sia dal punto di vista della informazione sia dal punto di vista etico e morale per noi cattolici che cerchiamo di portare il messaggio del cristianesimo in politica e che nulla abbiamo avuto a che fare con certe logiche estremistiche della gestione politica fatte da taluni personaggi, tra l'altro, migrati per anni in altri partiti politici e che oggi, vorrebbero riproporsi camuffati all'elettorato moderato e di riferimento e che, invece, sono stati gli artefici massimi dell'oblio della Democrazia Cristiana e quindi del disgregarsi di quei valori fondanti della stessa e da questa trasfusa nell'Italia nata nel secondo dopoguerra. Né è comprova i moltissimi commenti, tutti negativi, verso il dott. Cuffaro nella sua asserita qualifica che sono stati postati in calce all'articolo. Giacché rileviamo che, al dott Cuffaro qualcuno ha rappresentato cose non conformi al vero, e d'altronde lo stesso non si è potuto ben documentare dato il lungo periodo nel quale ha adempiuto ai suoi obblighi verso lo Stato Italiano, e volendo lo stesso, d'altra parte, istituire una scuola politica per giovani futuri DC, vogliamo rappresentare agli allievi di prendere "cum grano salis" gli insegnamenti provenienti da tale "magister". Poiché, poi l'intervistato fa esplicito riferimento al dott. Renato Grassi e al dott. Alberto Alessi e Luigi Fontana (Giovanni Fontana) come rappresentanti della Dc la pretesa degli stessi, appare oltremodo grottesca, giacché esistono condotte ed atti contrari allo Statuto della Democrazia Cristiana, e quindi, di fatto decaduti, espulsi ovvero espunti il loro nominativo dalla Democrazia Cristiana, a norma di Statuto, essendo a esempio il primo (Renato Grassi) migrato, dapprima, in altra formazione politica (CDU) e poi, con atto a mezzo del notaio Gianluca Napoleone, del 20 marzo 2002, rep 22.219 e racc. 8.439 risulta essere tra i nove fondatori firmatari del partito dell'UDC, nuova formazione politica diversa dalla Democrazia Cristiana, non essendo emanazione ovvero figlia di questa ultima, unico soggetto legittimamente giammai disciolto;

CF 96436990582 - Via Gioberti, 54 - Tel/fax. 06/88922289

Email: partitodemocraziacristiana@gmail.com

Pec: partitodemocraziacristiana@pec.it

Pertanto, ai sensi dell'art. 8 legge 47/1948 chiediamo di voler esercitare il diritto di rettifica con altrettanto articolo riportante oltre che a quanto su premesso quanto segue:

La Corte di Appello di Roma, con sentenza n.1305 del 2009, passata in giudicato a seguito di sentenza n. 25999/10 delle sezioni unite della Cassazione, estese con la presenza attiva nei giudizi della Associazione Iscritti alla Democrazia Cristiana 1993, in persona del suo Presidente Raffaele Cerenza, hanno accertato la nullità della modifica della denominazione del partito della Democrazia Cristiana definita "storica" onde evitare confusione con successive formazioni politiche recanti il medesimo nome, in Partito popolare Italiano avvenuta con delibera del 18-01-94 dell'assemblea della Democrazia Cristiana, poiché adottata da organo incompetente e con modalità del tutto fuori dello schema statutario del partito. Per l'autorità giudiziaria perciò l'associazione non riconosciuta Democrazia Cristiana storica non può essere considerata estinta trasformata o sciolta. Quanto accertato dai Giudici ha come conseguenza che tutti gli atti dispositivi espliciti nel corso del tempo - in danno della "storica Democrazia Cristiana e posti in essere da soggetti non legittimati sono nulli ed illegittimi poiché fondati su di una delibera nulla.

E stato statuito, quindi, che, nonostante la diaspora degli organi di vertice all'inizio del 1994, la Democrazia Cristiana è restata in vita negli e con gli iscritti del 1993, anno dell'ultimo tesseramento valido e le stesse citate sentenze hanno stabilito, altresì, che né il partito politico della Democrazia Cristiana, creato da Angelo Sandri, rappresentato in giudizio dallo stesso, né l'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro UDC, né il Centro Cristiano Democratici CCD, né i Cristiano Democratici Uniti CDU, né il Partito Popolare Italiano PPI, possano essere identificati con la Democrazia Cristiana "storica", data la affermata sopravvivenza di questa negli e con gli iscritti del 1993.

Dalle statuizioni contenute nei su indicati giudicati consegue inoltre che solo gli iscritti del 1993 hanno titolo per procedere alla riorganizzazione del partito, che solo a loro spetta la titolarità e il diritto ad usare il simbolo dello scudo crociato, che solo loro possono qualificarsi Democrazia Cristiana.

Dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 14046/14, che ha riconosciuto la tesi degli iscritti del 1993 e ha dichiarato la nullità di tutte le deliberazioni assunte in data 30 marzo 2012 dal Consiglio Nazionale della associazione Democrazia Cristiana facente capo allora a Lega/Fontana/Darida, poi, nuovamente a partire dal 2016 a Fontana, Grassi, chiaramente emerge che i soggetti interessati ad una ripresa della attività della Democrazia Cristiana, dato il tempo trascorso dal 1993, si sono trovati nella impossibilità tecnica di convocare il Consiglio Nazionale secondo le previsioni dello statuto della Democrazia Cristiana.

La impossibilità di fatto, che si traduce poi in impossibilità giuridica, di convocare il Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale ed i congressi regionali per la nomina dei delegati, rispettando, tra l'altro con le loro delibere, le disposizioni dello Statuto della Democrazia Cristiana, emerge ancor più dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 17831/2015 che ha accolta ancora una volta la tesi degli iscritti del 1993, passata in giudicato (emessa dal giudice Scerrato). Detta sentenza ha annullato le deliberazioni assunte dal XIX Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, tenutosi in ROMA il 10-11/11/2012, aventi ad oggetto la nomina del Segretario Politico (nella persona di Fontana Giovanni) e dei membri del Consiglio Nazionale, e conseguentemente delle deliberazioni assunte dal predetto Consiglio Nazionale DC del 6/12/2012. Tale annullamento è stato determinato dal fatto che il Congresso Nazionale non si

CF 96436990582 - Via Gioberti, 54 - Tel/fax. 06/88922289

Email: partitodemocraziacristiana@gmail.com

Pec: partitodemocraziacristiana@pec.it

era tenuto in maniera conforme allo Statuto, non essendo stato preceduto dalla elezione dei delegati locali e non avendovi partecipato, tra gli altri, i delegati regionali, “ a nulla rilevando la convocazione e partecipazione diretta dei pretesi attuali associati, non statutariamente prevista.”.

I resistenti, (Fontana) alla denuncia di violazione di norme statutarie da parte dei veri ed unici iscritti alla Democrazia Cristiana ossia i soci del 1993, avevano obiettato che si era proceduto secondo il dettato dello Statuto e “ coerentemente con le dimensioni attuali della associazione, costituita da circa milleottocento autocertificati loro iscritti a fronte degli oltre due milioni del periodo precedente ai primi anni novanta” (tra l’altro erroneamente individuati facendo riferimento agli iscritti del 1992 contenuti nel loro elenco di autocertificati, e non a quelli del 1993, come sarebbe stato alla luce dello Statuto giuridicamente corretto); che, siccome la attuale organizzazione e consistenza della associazione non consentiva di procedere alla nomina di delegati regionali per la partecipazione al Congresso Nazionale “la mancata previa elezione e poi partecipazione ai lavori ed alle votazioni congressuali da parte dei delegati regionali era stata in concreto superata dal fatto che, coerentemente con la ridotta dimensione attuale della DC, al Congresso Nazionale era stata direttamente convocata la base degli iscritti e quindi i singoli virtuali deleganti. Tale tesi della relatività ed adattabilità delle disposizioni statutarie alla luce della differente struttura attuale della DC e del minor numero degli iscritti non è stata accolta dal giudice.

Nella sentenza in questione si afferma infatti che detta tesi trova un limite nel fatto che se si vuole essere espressione di una tradizione politica e continuatori della DC, mai estinta (come stabilito dalla sentenza n. 1305/09 della Corte di Appello di Roma) lo Statuto, ossia la regola di funzionamento dell’ente e dei suoi organi, deve essere osservato in tutto e per tutto.

Brevemente e tenendo presente di ciò che è stato stabilito nei giudicati possiamo ricapitolare che:

a) l'ultimo tesseramento valido che attesta l'iscrizione alla DC dei suoi soci è quello effettuato per l'anno 1993 (vedasi deliberazione della direzione nazionale della DC competente all'indizione del tesseramento e al relativo regolamento che stabiliva e che stabilisce le modalità di iscrizione.

b) Ciò detto l'autocertificazione depositata dai convenuti (Fontana nel 2012 e successivamente nel 2016 (Grassi) provvedimento di volontaria giurisdizione dott. Romano) e dai loro iscritti non è valida per attestare la loro iscrizione alla DC e la loro qualifica di soci.

c) gli iscritti predetti e gli stessi Fontana, Grassi, Alessi e altri hanno dichiarato nell'autocertificazione di essere iscritti alla DC per l'anno 1992 ma essi (perentoriamente) per potersi dichiarare iscritti e soci della DC dovevano dimostrare di aver necessariamente rinnovato l'iscrizione alla DC anche per l'anno 1993, con le modalità stabilite dalla Direzione e dai suoi Regolamenti attuativi degli organi statuari.

d) L'ultimo tesseramento della DC indetto dalla direzione nazionale del partito in base ai regolamenti attuativi è stato quello effettuato per il 1993 la cui documentazione è stata prodotta nei giudicati indicati solo dagli iscritti del 1993.

A norma di statuto, ripetiamo per i molti che non conoscono lo Statuto della Democrazia Cristiana, l'iscrizione, avveniva anno per anno conseguentemente non esistono iscritti 92/93. Tale definizione 92/93, per esperienza di giudicati della magistratura, che ha ben definito i termini della questione, la cosa, è usata generalmente da coloro o che non sono mai stati iscritti

CF 96436990582 - Via Gioberti, 54 - Tel/fax. 06/88922289

Email: partitodemocraziacristiana@gmail.com

Pec: partitodemocraziacristiana@pec.it

alla Democrazia Cristiana o è usata da coloro che, dopo aver visto le sentenze della magistratura che ha statuito la legittimità unica dei soci del 1993 ed in particolare, di coloro che lo hanno dimostrato esibendo la domanda di adesione presentata e il versamento della quota 1993, nel tentativo di mestare le acque aggiungono arbitrariamente il 93 così da definirsi soci 92/93. Siccome la Democrazia Cristiana è tuttora viva negli iscritti del 1993 e questi soli avevano il diritto a riorganizzare la democrazia Cristiana, questi hanno potuto esercitare il loro diritto perseguendo l'unica via giuridicamente praticabile: procedere alla autoconvocazione di una assemblea costituente (e in quanto tale sovrana) al fine di porre in essere un metodo o un sistema radicale per ricostituire tutti gli organi mancanti del partito.

Questo è quanto è stato fatto dagli iscritti del 1993 in ossequio alla sentenza della Corte di Appello di Roma n.1305 del 2009, passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 25999 del 2010, resa a sezioni unite.

Infatti il 12 del mese di ottobre 2019, a seguito di auto convocazione, si è riunita in Roma, via Quattro Cantoni n. 53, la assemblea del Partito Democrazia Cristiana, costituita dagli iscritti del 1993, aperta a tutti detti iscritti nessuno escluso. La convocazione, rivolta a tutti detti iscritti, avente in sintesi per oggetto la ristrutturazione del partito a tutti i livelli, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 settembre 2019. Il fatto che la convocazione sia stata rivolta a tutti gli iscritti comporta che le delibere assunte dalla assemblea debbono ritenersi vincolanti per tutti gli iscritti, ai sensi del primo comma dell'art. 2377 cod. civ, presenti, assenti od anche dissenzienti. Il fatto che tutti gli iscritti del 1993 siano stati compresi nella auto convocazione, comporta altresì che non vi è più spazio, per chi voglia procedere autonomamente alla riorganizzazione della DC, dato che la unica possibilità che resta è confluire a mezzo del tesseramento nella rivitalizzata realtà politica. In tale adunanza erano eletti provvisoriamente il segretario politico nella persona del sig. Franco De Simoni e un segretario amministrativo nella persona di Raffaele Cerenza. In ultimo la Democrazia Cristiana così ricostituita in data 12 settembre 2020 ha indetto e celebrato il suo XIX Congresso nazionale il quale ha proceduto all'elezione di tutti gli organi previsti dallo Statuto in vigore del partito riconfermando nelle cariche innanzi indicate le stesse persone.

Roma, 18 novembre 2020 .

Con distinti saluti.

Il Segretario Politico
Franco De Simoni

Il Segretario Amministrativo
Raffaele Cerenza.

CF 96436990582 - Via Gioberti, 54 - Tel/fax. 06/88922289

Email: partitodemocraziacristiana@gmail.com

Pec: partitodemocraziacristiana@pec.it